

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-254 del 21/01/2021
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - GALLEGATI GIANFRANCO - RILASCIO CONCESSIONE ORDINARIA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI FAENZA (RA) - LOCALITA' SANTA LUCIA_PROCEDIMENTO N RA13A0034
Proposta	n. PDET-AMB-2021-267 del 21/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - GALLEGATI
GIANFRANCO - RILASCIO CONCESSIONE ORDINARIA PER USO IRRIGAZIONE
AGRICOLA, IN COMUNE DI FAENZA (RA) - LOCALITA' SANTA LUCIA.
PROCEDIMENTO N. RA13A0034.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-144 del 30/12/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PRESO ATTO:

- della determinazione dirigenziale n.18160/2005 con cui si sono rilasciate alla ditta Tambini Paola Domenica C.F. TMBPDM34D50D458Q le concessioni preferenziali per le derivazioni di acque pubbliche sotterranee da n.2 pozzi ubicati in comune di Faenza (RA) loc Santa Lucia così identificate: pozzo n1, codice sisteb RA01A1103 (cod risorsa RAA6764) e pozzo n2, codice sisteb RA05A0037 (cod risorsa RAA10008);
- della determinazione n.11080/2012 con cui sono state rinnovate ed unificate in un unico

procedimento RA01A1103/07RN01 le concessioni intestate a Tambini Paola Domenica e si è autorizzata la sostituzione del pozzo avente cod risorsa RAA6764 con un altro avente le medesime caratteristiche, fissando il volume complessivo derivato da entrambi i pozzi in 5.814 mc/annui, con scadenza al 31/12/2015;

- della domanda pervenuta il 11/10/2013 registrata al protocollo Regionale PG/2013/249249 con cui Gallegati Gianfranco, C.F. GLLGFR57C31D458A, residente in via San Martino 76, nel comune di Faenza (RA) loc S. Lucia, ha richiesto il cambio di titolarità a seguito di acquisto del terreno per l'utilizzo della sola risorsa idrica sotterranea RAA6764, in loc S. Lucia in comune di Faenza (RA) ad uso irrigazione agricola e successivamente integrata con protocollo Regionale PG/2014/500267;

- della domanda pervenuta il 01/10/2019 registrata al protocollo ARPAE PG/2019/150390 del 01/10/2019 con cui il sig Gallegati Gianfranco, c.f. GLLGFR57C31D458A residente in via San Martino 76 nel Comune di Faenza (RA) loc. Santa Lucia, ha richiesto la variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea RAA6764 (codice Sisteb RA13A0034);

- dell'assenso al cambio di titolarità espresso da Tambini Paola Domenica in favore di Gallegati Gianfranco, firmata in data 26/11/2020 e registrata a protocollo PG/2020/186119 del 22/12/2020;

- che relativamente al procedimento RA01A1103 Tambini Paola Domenica rimane titolare della sola risorsa RAA10008 di cui al procedimento RA01A1103;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- in data 26/06/2020, Gallegati Gianfranco C.F. GLLGFR57C31D458A ha presentato domanda, registrata a protocollo PG/2020/92228, di nuova concessione con procedura semplificata con contestuale perforazione di un nuovo pozzo in comune di Faenza (RA) loc S. Lucia al Fg. 209

mappale 390 (cod sisteb RA20A0015) al fine di irrigare terreni non servibili con la risorsa di cui aveva fatto precedentemente richiesta, e per cui con DET-AMB-2020-3783 del 12/08/2020 è stata rilasciata concessione con contestuale autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo;

- in data 15/10/2020 protocollo PG/2020/0148943 Codesta Agenzia richiedeva chiarimenti circa l'utilizzo di entrambe le risorse e le superfici da esse asservite;

- in data 09/11/2020 protocollo PG/2020/161315, veniva comunicato e specificato che il pozzo facente riferimento alla concessione RA13A0034, ubicato al Fg 209 mappale 154 in loc Santa Lucia, comune di Faenza (RA), servirà per irrigare al fg 209 i mappali 154, 367 e parte del 390 (in quest'ultimo la sup irrigata risulta pari ad Ha 02.05.00) mentre il pozzo facente riferimento alla concessione RA20A0015, ubicato al Fg 209 mappale 390 in loc Santa Lucia, comune di Faenza (RA), servirà ad irrigare al foglio 209 il solo mappale 390 per una superficie pari ad Ha 01.00.00;

CONSIDERATO CHE:

– il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.387 del 27/11/2019 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

– SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 28/12/2020, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

– essendo il risultato della applicazione del metodo ERA R (Repulsione) - la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggio della falda; il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Si conferma la necessità di installare strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate. La durata della concessione viene limitata a cinque anni con prescrizione e di un monitoraggio della falda due volte all'anno (indicativamente in primavera ed in autunno). In sede di rinnovo occorrerà presentare una relazione tecnica che valuti le variazioni dei parametri trend piezometrico (che è negativo), valutando possibili ulteriori azioni;

– Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2019/183865 del 29/11/2019;

– Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/9905 del 22/01/2020;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore cod 2700ER-DQ2-PACI

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO

- Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa 04.00.00 Ha coltivati ad actinidia con impianto di irrigazione a goccia; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 10.693 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 86,00 successivamente integrate di euro 109,00 in data 07/01/2021, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 07/01/2021;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta da Gallegati Gianfranco, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, a Gallegati Gianfranco, C.F. GLLGFR57C31D458A la concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb RA13A0034)

esercitato mediante n.1 pozzo (cod risorsa RAA6764) della profondità di metri 43,50 aventi le seguenti caratteristiche:

- ubicato in comune di Faenza (RA) loc Santa Lucia, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 209 mapp 154 ; coordinate UTM RER x:730.977 Y:904.969 ;

- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;

- portata massima di esercizio l/s 2,00;

- volume complessivo pari a mc/annui 10.693

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2025;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/01/2021 (PG/2021/4077 del 13/01/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 43,63 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Stefano Renato de Donato

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola rilasciata a Gallegati Gianfranco, C.F. GLLGFR57C31D458A codice procedimento RA13A0034.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale – confinato inferiore, avviene mediante n.1 pozzo ubicato in comune di Faenza (RA) loc. S. Lucia avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA6764, Foglio 209 mapp 154;
- coordinate UTM RER x:730.977 y:904.969;
- profondità m 43,50 e diametro del pozzo pari a mm 100;
- equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza pari a 2,94 kW (4 CV).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato di Ha 04.00.00 ad actinidia con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 2,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 10.693;
- il comparto irriguo servito dalla risorsa RAA6764 è il Fg. 209 part 154, 367 e parte della 390.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti

o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

MONITORAGGIO DELLA FALDA - Essendo il risultato della applicazione del metodo ERA R (Repulsione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale

Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con prescrizioni e subordinatamente ai risultati di monitoraggio della falda due volte all'anno (indicativamente in primavera ed in autunno).

Unitamente alla lettura dei volumi a gennaio di ogni anno dovrà essere inviata al SAC una relazione tecnica contenente i risultati di tale monitoraggio

In sede di rinnovo occorrerà presentare una relazione tecnica che valuti le variazioni dei parametri trend piezometrico (che è negativo), valutando possibili ulteriori azioni.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.